

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE
AZIENDA SANITARIA N° _____ DI _____

Linee Guida per l'Assistenza Sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E.

PREMESSA

La legge 6 marzo 1998 n° 40 ha dotato anche il nostro Paese di una norma che disciplina l'immigrazione e la condizione dello straniero in Italia.

Successivamente, sono stati emanati il *Decreto Legislativo* n° 286/1998, il Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999) ed, infine, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, la circolare 24 marzo 2000, n. 5 del Ministero della Sanità.

Le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata hanno inteso predisporre le presenti Linee Guida per evitare discrezionalità nell'applicazione di dette norme da parte delle strutture deputate all'assistenza sanitaria agli stranieri e soddisfare al meglio il bisogno di salute della popolazione immigrata.

Destinatari sono gli stessi operatori delle Aziende Sanitarie Locali, dell'Azienda Ospedaliera S. Carlo, del CROB di Rionero e di quanti (Associazioni di Volontariato, Patronati, Associazioni di immigrati etc.) si impegnano per rendere fruibile il diritto alla salute degli stranieri.

Lo scopo di questo documento è, dunque, quello di agevolare il lavoro degli operatori e, conseguentemente, facilitare allo straniero l'accesso all'assistenza sanitaria, anche nell'ottica di un progressivo processo di integrazione.

Assistenza per gli stranieri regolarmente soggiornanti iscritti al SSN

(Articoli 34 commi 1-2 Decreto Legge 25 luglio 1998, n° 286; articolo 42 commi 1-2-3-4-5 del D.P.R. n. 394/1999; circolare 24 marzo 2000 n° 5 del Ministero della Sanità)

Hanno parità di trattamento con i cittadini italiani, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria erogata in Italia, gli stranieri regolarmente soggiornanti per:

- attività di lavoro autonomo;
- attività di lavoro subordinato;
- iscrizione nelle liste di collocamento;
- motivi familiari e ricongiungimento familiare;
- asilo politico;
- asilo umanitario, ai sensi della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 (sono esentati dal pagamento del ticket alla pari dei disoccupati iscritti nelle liste di collocamento). Rientrano in questa categoria coloro che hanno un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, i minori di anni 18, le donne in stato di gravidanza e di puerperio, fino ad un massimo di sei mesi, coloro che hanno un permesso di soggiorno per motivi umanitari e motivi straordinari, stranieri ospitati in centri di accoglienza;
- richiesta di asilo sia politico che umanitario (anche costoro sono esentati dal pagamento del ticket alla pari dei disoccupati iscritti nelle liste di collocamento);
- attesa adozione;
- affidamento;
- acquisto della cittadinanza (rientrano in questo caso tutti coloro che hanno presentato domanda per ottenere la cittadinanza italiana);
- motivi di salute (rilasciato ai cittadini stranieri che hanno ottenuto una proroga del proprio permesso di soggiorno poiché hanno contratto una malattia o subito un infortunio che non

consente loro di lasciare il territorio nazionale). Tale permesso di soggiorno, in quanto proroga dei permessi di soggiorno che danno diritto all'iscrizione obbligatoria, non deve essere confuso con quello per cure mediche di cui all'articolo 36 del Decreto Legislativo n° 286/1998.

N.B. In tutti i casi sopra citati l'assistenza si estende anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

A) Iscrizione obbligatoria al SSN

Il possesso di un permesso di soggiorno per i motivi precedentemente elencati dà diritto all'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario pubblico. Gli stranieri, quindi, di cui sopra verranno iscritti presso la A.S.L. territorialmente competente del Comune in cui hanno eletto la propria residenza o, in mancanza di quest'ultima, la propria effettiva dimora indicata nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell' articolo 6, commi 7 e 8, del Testo Unico che prevedono che le variazioni del domicilio devono essere comunicate all'autorità competente entro 15 giorni.

Per l'asilo politico e la richiesta di asilo si fa riferimento all'articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1989, n° 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n° 39, alle Convenzioni di Ginevra del 28 luglio 1951 sui rifugiati politici (ratificata con L. 24 luglio 1954, n° 722) e di New York del 28 settembre 1954 sugli apolidi (ratificata con L. n° 306 del 1° febbraio 1962), al Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ed alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990.

Qualora la Questura competente subordini il rilascio del permesso stesso all'iscrizione al SSN, le *Aziende Sanitarie Locali*, al momento del primo ingresso, procederanno ad iscrivere in forma provvisoria (tre mesi), sulla base di un cedolino rilasciato dalla Questura, i cittadini stranieri che hanno fatto richiesta di soggiorno per i motivi sopra elencati.

L'iscrizione sarà poi formalizzata al momento della presentazione del permesso di soggiorno e avrà validità, quindi, dalla data di ingresso in Italia fino alla scadenza del permesso stesso. L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno (modifiche e integrazione D.P.R. 31.08.1999, n° 394 del D.P.R. n° 334 del 18.10.2004, articolo 42, comma 4)

I documenti occorrenti per l'iscrizione sono:

- 1) autocertificazione di residenza, oppure, in mancanza di quest'ultima, una dichiarazione di effettiva dimora, così come risulta sul permesso di soggiorno;
- 2) permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso;
- 3) autocertificazione o dichiarazione del numero di codice fiscale;
- 4) dichiarazione nella quale lo straniero si impegna a comunicare alla A.S.L. ogni variazione del proprio status.

A questi documenti andranno aggiunti, relativamente alla specificità del caso, i seguenti:

- iscrizione familiari a carico:
 - a) autocertificazione dello stato di famiglia;
 - b) autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico ai sensi dell'articolo 4 D.L. 2 luglio 1982, n° 402 convertito in L. 3 settembre 1982, n. 627;
- disoccupati : a) autocertificazione di iscrizione all'ufficio di collocamento.

Per l'iscrizione si può utilizzare:

- a) il **modello 1** per i cittadini stranieri residenti,
- b) il **modello 2** per coloro che non hanno la residenza e dichiarano l'effettiva dimora.

N.B. Possono avvalersi dell'autocertificazione solamente i cittadini extracomunitari residenti, cioè iscritti negli elenchi anagrafici del Comune di appartenenza ed essa è limitata agli stati ed alle qualità personali certificabili e attestabili in Italia.

L'iscrizione al S.S.N. non è dovuta per gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per affari, ai dirigenti di società aventi sede in Italia, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro aventi sede all'estero, ai giornalisti che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 27 comma 1 lettera a, i, q. Decreto Legislativo

n° 286/1998). Costoro sono comunque tenuti ad avere una copertura assicurativa per sé e per i propri familiari attraverso la stipula di una polizza con un istituto assicurativo ovvero con l'iscrizione volontaria al S.S.N. dietro pagamento del *contributo previsto*.

I **lavoratori stagionali** sono iscritti al S.S.N. per il periodo di validità del permesso di soggiorno.

Assistenza sanitaria all'estero ai cittadini extracomunitari iscritti al SSN

Gli stranieri iscritti obbligatoriamente al S.S.N. sono, come già affermato precedentemente, equiparati ai cittadini italiani, ma esclusivamente ai fini dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale. Pertanto, agli stranieri di cui sopra, in caso di trasferimento in Paesi dell'Unione Europea, la A.S.L. non potrà rilasciare i previsti modelli comunitari (E 111 - E 112 - E 106 etc. *in attesa dell'adozione della tessera sanitaria*). Infatti, i regolamenti comunitari si applicano ai cittadini comunitari, gli apolidi e ai rifugiati politici, nonché ai loro familiari a carico, anche se di cittadinanza extracomunitaria, purché il titolare del diritto abbia la qualifica di lavoratore.

A) Trasferimento per cure

In caso di trasferimento all'estero per cure presso centri di altissima specializzazione, tali cittadini potranno usufruire dell'assistenza sanitaria esclusivamente in forma indiretta sia nei Paesi della U.E. che in quelli extra europei ai sensi del D.M. 3 novembre 1989.

B) Temporaneo soggiorno in Paesi della U.E.

Non è prevista copertura sanitaria. Il mod. E 111 può essere rilasciato solo ai familiari extracomunitari a carico di cittadino italiano lavoratore o pensionato, agli apolidi ed ai rifugiati politici nonché ai loro familiari a carico, purché il titolare del diritto abbia la qualifica di lavoratore.

C) Soggiorno all'estero per motivi di lavoro

I lavoratori extracomunitari regolarmente iscritti al nostro S.S.N. non possono essere assistiti in forma diretta negli Stati Membri della U.E. Pertanto, a costoro si applicheranno le disposizioni di cui al D.P.R. 31 luglio 1980, n° 618 sia che si trovino in Paesi della U.E. che in quelli extra europei.

Invalidità civile

Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di carta di soggiorno, regolarmente iscritti al S.S.N., possono presentare domanda di riconoscimento di invalidità civile presso la propria ASL.

L' iter burocratico è lo stesso previsto per i cittadini italiani.

Assistenza per i detenuti - (Decreto Legislativo n° 230/1999)

A decorrere dal 1° gennaio 2000 tutti i detenuti stranieri sono iscritti al S.S.N. per il periodo di detenzione, siano essi regolari o clandestini. **I detenuti sono esclusi dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa** (ticket). Dopo il 30° giorno di detenzione viene sospesa l'iscrizione al medico di famiglia.

Sono iscritti al S.S.N. i detenuti in semilibertà o coloro che vengono sottoposti a misure alternative alla pena. Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi.

.

B) Iscrizione volontaria al S.S.N.

(Articolo 34. comma 3-4-5-6-7 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; articolo 42 comma 6 del D.P.R. n° 394/1999; Circolare 24 marzo 2000, n° 5 del Ministero della Sanità)

Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi e che non rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al S.S.N., possono chiedere l'iscrizione volontaria, previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8 ottobre 1986. Tale contributo fa riferimento all'anno solare (gennaio - dicembre) e non è frazionabile, quindi non può essere inferiore ad €387,34 pro capite, anche per i familiari a carico.

I soggetti tenuti alla dichiarazione dei redditi non devono versare il contributo sopra citato di € 387,34 in quanto, in sede di dichiarazione, hanno già assolto al versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF rilevabile dal quadro R.V. del modello Unico.

In tal caso sarà sufficiente presentare alla A.S.L. di appartenenza, oltre ai documenti richiesti, una copia del quadro R.V. debitamente compilato.

Non è consentita l'iscrizione dei cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per turismo.

L'iscrizione volontaria può essere altresì richiesta dagli stranieri soggiornanti per motivi di studio e da quelli collocati alla pari¹, anche se titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a 3 mesi. Tali soggetti verseranno, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo forfettario annuale riferito all'anno solare (gennaio - dicembre) non frazionabile, così stabilito:

- a) stranieri soggiornanti per motivi di studio: €149,77;
- b) stranieri collocati alla pari: €219,49.

Nel caso in cui lo studente o la persona alla pari abbiano al seguito **familiari a carico**, potranno chiedere l'iscrizione volontaria con il versamento di €387,34 pro-capite per poter garantire la copertura sanitaria anche ai loro familiari. Poiché il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al possesso di una copertura sanitaria, le Aziende Sanitarie Locali, al momento del primo ingresso dello straniero in Italia, possono, su richiesta di quest'ultimo e previo versamento del relativo contributo, iscriverlo provvisoriamente al S.S.N. sulla base di una scheda rilasciata dalla Prefettura. L'iscrizione provvisoria consente la copertura delle prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali. Successivamente, in seguito alla presentazione alla A.S.L. del permesso di soggiorno, l'iscrizione al S.S.N. esplicherà la propria efficacia ai fini dell'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie, alla pari dei cittadini italiani.

I documenti occorrenti per l'iscrizione volontaria sono:

- 1) autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora;
- 2) permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso;
- 3) autocertificazione del numero di codice fiscale;
- 4) ricevuta di versamento della somma dovuta sul c/c n° 218859 intestato a Servizio di Tesoreria della Regione Basilicata - Potenza.

A questi documenti andranno aggiunti, relativamente alla specificità del caso, i seguenti:

- per gli studenti: autocertificazione di iscrizione al corso di studio;
- per coloro collocati alla pari: dichiarazione del proprio status di straniero collocato alla pari;

¹ Il collocamento alla pari consiste nell'accoglimento temporaneo in seno a famiglie, come contropartita di alcune prestazioni, di giovani stranieri di un'età compresa tra i 17 e i 30 anni venuti allo scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche ed, eventualmente, professionali e di arricchire la loro cultura generale con una migliore conoscenza del Paese di soggiorno.

Per l'iscrizione si può utilizzare:

- **il modello 1** per i cittadini stranieri residenti;
- **il modello 2** per coloro che non hanno la residenza e dichiarano l'effettiva dimora.

N.B. Possono avvalersi dell'autocertificazione solamente i cittadini extracomunitari residenti, cioè iscritti negli elenchi anagrafici del comune di appartenenza, ed è limitata agli stati ed alle qualità personali certificabili e attestabili in Italia.

I cittadini extracomunitari che usufruiscono dell'assicurazione volontaria hanno diritto al trasferimento per cure all'estero presso centri di altissima specializzazione di cui al D.M. 3 novembre 1989, ovviamente mediante la forma dell'assistenza indiretta (Circ. 24 marzo 2000, n. 5 del Ministero della Sanità che modifica la Circ. 12 dicembre 1989, n° 33 dello stesso Ministero).

Per quanto riguarda il rilascio della modulistica CEE, infine, è utile ricordare che le garanzie previste dai regolamenti comunitari si applicano ai cittadini comunitari, agli apolidi e ai rifugiati politici, nonché ai loro familiari a carico, anche se di cittadinanza extracomunitaria, purché il titolare del diritto abbia la qualifica di lavoratore.

Assistenza per gli stranieri regolarmente soggiornanti non iscritti al SSN.

(Articolo 35, commi 1-2, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n° 286; articolo 43 comma 1 del D.P.R. n° 394/1999; Circolare 24 marzo 2000, n° 5 del Ministero della Sanità)

Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno non superiore a tre mesi e quindi non iscritti al S.S.N. possono accedere alle prestazioni ed ai servizi offerti dal SSN dietro pagamento delle relative tariffe determinate dalle regioni e province autonome, ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni.

Sono esclusi dal pagamento di tali tariffe gli stranieri muniti di modelli attestanti il diritto all'assistenza sanitaria in base a trattati e accordi internazionali bilaterali sottoscritti dall'Italia con i seguenti Paesi:

Argentina
Australia
Brasile
Bosnia – Erzegovina
Capo Verde
Croazia
Jugoslavia
Kosovo
Liechtenstein
Macedonia
Monaco
Montenegro
Norvegia
Principato di Monaco
S. Marino
Serbia
Slovenia
Svizzera
Tunisia
Vaticano
Voivodina.

Le convezioni sopra citate non prevedono l'assistenza in forma indiretta; pertanto, i cittadini di questi Paesi potranno usufruire dell' assistenza gratuita, fatte salve le quote di partecipazione alla

spesa, solo dietro presentazione del relativo modello che attesti il diritto all'assistenza. Per le prestazioni di urgenza rimaste insolute (riferite a stranieri regolarmente soggiornanti, non iscritti al S.S.N. e dichiaratisi indigenti), le strutture ospedaliere devono richiedere il rimborso alle locali Prefetture, secondo le procedure previste dalla Circolare del 6 maggio 1994, n° 739/216/STR. del Ministero dell'Interno (**l'allegato A** esplicita tali procedure).

Assistenza per minori soggiornanti per recupero psico-fisico

I minori extracomunitari provenienti da Paesi in gravi difficoltà sociali, ambientali e politiche, (*secondo accordi e progetti specifici*), che, tramite le Associazioni di Volontariato legalmente riconosciute, soggiornano per brevi periodi nel territorio della Regione Basilicata ospiti di famiglie o di Enti, devono essere iscritti al S.S.R. presso la A.S.L. in cui dimorano. L'iscrizione avrà la durata del permesso di soggiorno e verrà riattivata, con lo stesso codice regionale, ogni qualvolta il minore tornerà a soggiornare sul nostro territorio.

I documenti occorrenti per l'iscrizione sono:

- 1) permesso di soggiorno individuale o collettivo in corso di validità;
- 2) dichiarazione di effettiva dimora del minore rilasciata dalla famiglia ospitante;
- 3) dichiarazione dell'Associazione di Volontariato comprovante che il minore è entrato nel territorio regionale in seguito ad iniziative dell'Associazione stessa;

Il diritto all'iscrizione non si estende agli accompagnatori dei minori né ai soggetti che richiedono il permesso all'ingresso ed al soggiorno per cure mediche per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 286/1998. *Si consiglia di riportare sul permesso di soggiorno la motivazione "recupero psico-fisico".*

Si può utilizzare l'allegato **modello 3**.

Assistenza per gli stranieri temporaneamente presenti non iscritti al SSN

(Articolo 35, commi 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. n° 286/1998; D.P.R. n° 394/1999 articolo 43 commi 2, 3, 4, 5, 8)

Ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono assicurate, presso le strutture pubbliche ed accreditate, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva:

- a) tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;
- b) tutela della salute del minore in esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo 20/11/1989, ratificata dalla L. 27/5/1991 n° 176;
- c) vaccinazioni secondo la normativa nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) interventi di profilassi internazionale;
- e) profilassi diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.

L'assistenza a questi cittadini, qualora privi di risorse economiche sufficienti, viene garantita mediante il rilascio di **un tesserino con il codice S.T.P.**, in base alle modalità di seguito previste e delle disposizioni dell'art. 43 del D.P.R. n. 394/1999.

Modalità del rilascio del tesserino STP e dati da registrare

Il tesserino STP può essere rilasciato da qualsiasi A.S.L., dall'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza e dal CROB di Rionero, indipendentemente dal domicilio del richiedente ed è valido su tutto il territorio nazionale.

Il codice identificativo S.T.P. è costituito da 16 caratteri: 3 caratteri per la sigla STP, 6 caratteri identificativi della A.S.L. di prima accoglienza (codice ISTAT), i rimanenti 7 caratteri per il numero

progressivo interno. I primi 3 caratteri del codice identificativo ISTAT sono identificativi della Regione, per la Basilicata è 170 (es. ASL 1 = 170101.).

Il rilascio del tesserino S.T.P. è subordinato ad una dichiarazione di indigenza rilasciata dallo straniero attraverso la compilazione del modello S.T.P. predisposto dal Ministero della Sanità e che rimarrà agli atti della struttura che lo ha emesso. Le informazioni richieste allo straniero, e registrate presso il registro della A.S.L. sono: cognome, nome, sesso, data di nascita, codice STP, recapito, nazionalità, data di rilascio.

Non è necessario esibire un documento di identità, ma è sufficiente una dichiarazione delle proprie generalità. I dati registrati presso la ASL, relativi agli stranieri temporaneamente presenti, devono essere riservati come prevede la vigente normativa sulla privacy e possono essere comunicati solo su mandato ufficiale scritto della Procura della Repubblica. Le informazioni da registrare sul tesserino sono: cognome, nome, codice S.T.P., data di rilascio; indicazione della A.S.L., Azienda Ospedaliera San Carlo, CROB di Rionero che lo ha emesso. Se l'immigrato richiede l'anonymato il tesserino può essere rilasciato senza l'indicazione del cognome e nome. L'accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani.

Caratteristiche del tesserino S.T.P.

Il tesserino S.T.P. ha una validità di sei mesi ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale. Il tesserino S.T.P. vale in tutte le A.S.L., Aziende Ospedaliere, I.R.C.C.S. e Policlinici Universitari italiani. In caso di smarrimento verrà rilasciato un nuovo tesserino con il codice S.T.P. precedentemente attribuito (archiviato presso i registri della A.S.L.) o nuovo numero se non è possibile risalire al vecchio codice.

A chi rilasciare il tesserino S.T.P.

Il tesserino S.T.P. deve essere rilasciato agli stranieri temporaneamente presenti, qualora privi di risorse economiche sufficienti, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno secondo la normativa vigente, in sintesi senza permesso di soggiorno e quindi non iscrivibili al S.S.N..

Chi rilascia il tesserino S.T.P.

Il tesserino S.T.P. deve essere rilasciato dalle A.S.L., dall'Azienda Ospedaliera San Carlo, dal CROB di Rionero. Al fine di rendere più agevole l'erogazione delle prestazioni è opportuno che il rilascio del tesserino S.T.P. sia decentrato presso le diverse sedi delle A.S.L. e sia effettuato presso gli uffici amministrativi dell'Azienda Ospedaliera San Carlo e CROB di Rionero (accettazione, URP, etc.). La scelta delle modalità organizzative di rilascio del tesserino STP viene demandata alla direzione aziendale. Presso ogni Azienda sarà istituito un numero centralizzato progressivo.

Le richieste di prestazioni possono essere redatte da medici di medicina generale col pagamento delle tariffe previste per le visite occasionali, come previsto dalla delibera della Giunta Regionale n° 1.249 del 24.05.2004.

Le prestazioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs n° 286/1998 sono erogate gratuitamente, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa previste dalla normativa in vigore per gli iscritti al S.S.N., a parità dei cittadini italiani.

Consultori familiari - SERT - DSM

Gli stranieri temporaneamente presenti possono rivolgersi, alla pari dei cittadini regolarmente iscritti al S.S.N., a tutte le strutture della A.S.L. ad accesso diretto per problemi riguardanti la tossicodipendenza, il disagio mentale, la tutela della maternità e dell'infanzia.

In particolare i consultori familiari devono rappresentare, in ogni A.S.L., la struttura di elezione per l'accoglienza di donne e bambini stranieri temporaneamente presenti, per l'effettuazione di visite mediche, vaccinazioni, prescrizioni, programmi di prevenzione, etc.

Laboratori e Poliambulatori specialistici

Gli stranieri temporaneamente presenti possono effettuare le consulenze e gli accertamenti diagnostici presso i laboratori e i poliambulatori specialistici pubblici e privati accreditati, previa presentazione di prescrizione e regolare prenotazione su ricettario regionale (o ricetta bianca rilasciata da strutture del volontariato, con le quali la A.S.L. ha definito un Protocollo d'Intesa).

Strutture ospedaliere

Ai cittadini stranieri temporaneamente presenti, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono garantite le "cure ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattie ed infortunio".

Sono quindi assicurate, presso i Presidi pubblici o privati accreditati:

- prestazioni di Pronto Soccorso,
- ricoveri urgenti,
- ricoveri non urgenti (cure essenziali, continuative),
- ricoveri in regime di day hospital,

Assistenza farmaceutica

Le prestazioni farmaceutiche, redatte su ricettario regionale col codice identificativo "S.T.P.", sono ottenibili presso tutte le farmacie regionali convenzionate, alla pari dei cittadini regolarmente iscritti al S.S.N.. Su tali ricette va specificata la fascia di appartenenza dei farmaci (A,C,H).

Modalità di rimborso delle prestazioni ospedaliere

Attualmente le modalità di rimborso delle prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero indigente e non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono:

- 1) le prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, erogate tramite il pronto soccorso o regime di ricovero (compreso il day hospital), sono rimborsate dal Ministero dell'Interno (sono escluse le prestazioni sanitarie riguardanti la gravidanza e la maternità, i minori, gli interventi di profilassi internazionale e le malattie infettive che sono a carico del S.S.N.). La richiesta di rimborso, in questo caso, da parte delle rispettive Aziende Sanitarie, sarà inoltrata alle prefetture competenti, in forma anonima, mediante il codice regionale STP, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso;
- 2) le prestazioni ospedaliere ambulatoriali o in regime di ricovero (compreso il day hospital) riferite alla tutela della gravidanza e della maternità, ai minori, ad interventi di profilassi internazionale, alle malattie infettive, sono a carico del Fondo Sanitario Regionale.

Ingresso e soggiorno per cure mediche

(Articolo 36 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; articolo 44 del D.P.R. n° 394/1999; Circolare 24 marzo 2000, n° 5 del Ministero Sanità)

Il cittadino extracomunitario che richiedere il permesso all'ingresso ed al soggiorno per cure mediche non può essere iscritto al SSN e deve provvedere al pagamento degli oneri relativi alle cure effettuate. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla competente rappresentanza diplomatica ed alla Questura allegando i seguenti documenti:

- dichiarazione della struttura sanitaria prescelta indicante il tipo di cura e la durata presumibile della stessa;
- attestazione di avvenuto deposito cauzionale di una somma pari al 30% del costo presumibile della cura effettuato in euro o in dollari statunitensi;

- documentazione attestante la possibilità di pagare integralmente sia le spese sanitarie che quelle di vitto ed alloggio per sé per l' eventuale accompagnatore.

Allegati²:

- allegato A è relativo alle procedure di richiesta di rimborso alle Prefetture,
- modello 1 per l'iscrizione obbligatoria al S.S.N. per i cittadini stranieri residenti,
- modello 2 per l'iscrizione obbligatoria al S.S.N. per coloro che non hanno la residenza e dichiarano l'effettiva dimora,
- modello 3 per la richiesta d'iscrizione al S.S.N.,
- modello 4 per la dichiarazione di ospitalità presso famiglie italiane da parte di minori.

Gli allegati sono da completare con l'intestazione dell' Azienda Sanitaria di appartenenza.

N. B. le Linee Guida sono state elaborate all'interno di un gruppo interistituzionale, promosso dalla Direzione dei Distretti dell'Azienda Sanitaria n° 4 di Matera, costituito dai seguenti operatori:

- Regione Basilicata, Dipartimento Sicurezza Sociale, dottor Giovanni Canitano,
- A.S.L. n° 1: signor Abbondante Paolo,
- A.S.L. n° 2: signore Araneo Battista Maria (Potenza) e Paradiso Angela (Villa d'Agri),
- A.S.L. n° 3: signora Ammirati Antonietta,
- A.S.L. n° 4: signor Paolicelli Mario, dott.ssa Russo Anna Maria, signor Santoro Domenico, signora Spina Angela Marilisa e dottor Taratufolo Giuseppe,
- A.S.L. n° 5: signora Germano Angela.

² Gli Allegati contengono la modulistica e la procedura per richiedere il rimborso alla Prefettura delle prestazioni d'urgenza rimaste insolute.

Allegato (A)

RIMBORSO SPESE SANITARIE OSPEDALIZZAZIONE STRANIERI INDIGENTI

Erogazione del servizio

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo cura l’istruttoria delle richieste di rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Unità Sanitarie Locali per il ricovero ospedaliero urgente di cittadini stranieri indigenti.

Requisiti: non è ammissibile presentare la richiesta di rimborso nei seguenti casi:

- ricovero avvenuto senza urgenza;
- ricovero di sedicente straniero in possesso di cittadinanza italiana;
- ricovero di straniero in buone condizioni economiche,
- ricovero di lavoratore straniero in transito in regola con le assicurazioni straniere previste dallo Stato d’origine;
- ricovero di lavoratore autonomo dipendente residente, tenuto all’obbligo dell’assicurazione sanitaria previdenziale prevista dalla legislazione italiana;
- ricovero di straniero coinvolto in incidente stradale la cui responsabilità sia imputabile a terzi perseguitibili civilmente;
- ricovero di studente straniero con specifico permesso di soggiorno concesso per motivi di studio il cui rilascio prevede necessariamente una copertura assicurativa sanitaria;
- ricovero di straniero iscritto al Servizio Sanitario Nazionale;
- ricovero di straniero provvisto di copertura assicurativa sanitaria del proprio paese;
- ricovero di straniero cittadino C.E.E.;
- ricovero di straniero iscritto regolarmente al collocamento in possesso di permesso di soggiorno;
- ricovero di straniero in possesso dello status di rifugiato rilasciato dalla Commissione Paritetica di Eleggibilità tra il Governo italiano e l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati;
- ricovero di straniero giunto in Italia su invito di cittadino italiano o straniero residente o di organizzazione o ente tenuti al pagamento dell’eventuale spesa sanitaria ai sensi dell’articolo 3 comma 6 della legge 39 del 1990;
- ricovero di straniero coniunto di cittadino italiano tenuto al mantenimento e al pagamento di ricovero ai sensi del Codice Civile;
- ricovero di straniero di cui non è comprovato lo stato d’indigenza;
- ricovero di straniero avvenuto in vigenza dell’articolo 13 del decreto legislativo 18.11.1995 n° 489, ovvero per maternità responsabile e gravidanza, profilassi malattie infettive e diffuse.

Documentazione necessaria

- Certificato di accettazione e di dimissione dall’Ospedale (S.T.R.1 e S.T.R.2.) in duplice copia;
- Fattura ospedaliera o estratto conto in duplice copia;
- Tabella nosologica del ricoverato (una sola copia) se la degenza non supera i 30 giorni. Se la degenza supera i 30 giorni occorre produrre la cartella clinica al posto della tabella nosologica; se la degenza supera i 60 giorni, occorre la relazione medica che dichiari la necessità del prolungamento del ricovero e la data presunta di dimissione;
- Dichiarazione dell’ente ospedaliero sull’importo della tariffa di degenza in relazione alla delibera emanata dalla Giunta Regionale in cui vengono determinate le tariffe;

- Dichiarazione dell'ente ospedaliero circa l'inesistenza dell'obbligo a ricovero gratuito per lo straniero;
- Attestazione di cittadinanza: o la fotocopia autenticata del passaporto, o il permesso di soggiorno, o attestazioni di identità personale rilasciate dagli organi di Pubblica Sicurezza o attestazioni di identità personale rilasciate dalle autorità consolari;
- Dichiarazione del presidio ospedaliero che lo straniero non è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale e che dai documenti in possesso della U.S.L. risulta sprovvisto di copertura assicurativa e sanitaria da parte di enti pubblici o privati del proprio paese di origine ;
- Dichiarazione di indigenza da parte dell'assistito (con firma leggibile) o se impossibilitato dichiarazione del presidio ospedaliero certificante la presunta indigenza;
- Dichiarazione dell'ente ospedaliero che il ricovero non rientra in uno dei casi in cui non è ammissibile il pagamento da parte del Ministero dell'Interno.

Tutta la suddetta documentazione va prodotta in originale o in copia autenticata.

Costo del servizio: nessuna contribuzione è dovuta.

Normativa di riferimento

Legge 17.07.1980 n. 6972; Regolamento attuativo n. 99 del 5.2.1981, art. 114.

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE
AZIENDA SANITARIA N° _____ DI _____

Modello 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art.2 della legge 15/68 come modificato dall'art.3, comma 10 della Legge 127/97 ed integrato dall'art.1 del DPR n.403/98)

Il/la Sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____,
cittadino/a dello stato di _____,
in possesso del permesso di soggiorno n. _____,
rilasciato dalla Questura di _____ il _____
con validità dal _____ al _____

secondo quanto prescritto dall'art.26 della legge 15/69 sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendaci

DICHIARA

Di essere residente nel Comune di _____, via _____ n. _____

Di essere in possesso del Codice Fiscale N. _____

Che il proprio nucleo familiare è costituito da:

Di essere iscritto nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego e la massima occupazione di _____

Di ¹ _____

MI IMPEGNO

A comunicare a questa ASL ogni variazione del mio status

Data _____

firma

¹ Da utilizzare per eventuali altre autocertificazioni

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE
AZIENDA SANITARIA N° _____ DI _____

Modello 2

Il/la Sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____,
cittadino/a dello stato di _____, _____,
in possesso del permesso di soggiorno n. _____,
rilasciato dalla Questura di _____ il _____
con validità dal _____ al _____
consapevole delle responsabilità penali cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

Di essere domiciliato nel Comune di _____, via _____ n. _____

Di essere in possesso del Codice Fiscale N. _____

Che il proprio nucleo familiare è costituito da:

Di essere iscritto nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego e la
massima occupazione di _____

Di ¹ _____

MI IMPEGNO

A comunicare a questa ASL ogni variazione del mio status

Data _____

firma _____

¹ Da utilizzare per qualsiasi altra dichiarazione

**REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE
AZIENDA SANITARIA N°_____ DI_____**

Modello 3

Il/la Sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____,
cittadino/a dello stato di _____,
in attesa del permesso di soggiorno richiesto alla Questura di _____,

CHIEDE

Di essere iscritto temporaneamente al Servizio Sanitario Nazionale:

All' uopo, allega la seguente documentazione:

- copia del cedolino comprovante l'avvenuta richiesta di regolamentazione.

Data _____

Firma _____

**REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE
AZIENDA SANITARIA N° _____ DI _____**

Modello 4

Il/la Sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____,
residente a _____,
in via _____,

DICHIARA

che il/i minore/i _____,
cittadino/i dello stato di _____,
è ospite presso la propria famiglia _____ al _____,

Firma
